

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzie Base**<sup>10</sup>

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i **danni involontariamente causati a terzi per:**

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a Cose

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi alle garanzie che seguono:

- 1) **danni a terzi da Incendio**
- 2) **vita privata**
- 3) **proprietà dell'Abitazione**

Tali garanzie saranno operanti solo se indicate in Polizza.

Gli Assicurati sono:

- a) il Contraente ed i suoi Familiari, nel caso in cui il Contraente sia persona fisica;
- b) il Contraente e la persona fisica individuata in Polizza ed i suoi Familiari nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica.

L'Assicurazione opera anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

**Art. 3.1.1 - Danni a terzi da Incendio**a) **Ricorso terzi da Incendio**

La garanzia opera, nei limiti dello specifico Massimale prescelto, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da **Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio:**

- 1) delle **Cose** di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
- 2) di **veicoli e/o natanti a motore** di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione;
- 3) delle **Abitazioni** di **proprietà** dell'Assicurato o **in locazione** all'Assicurato.

b) **Rischio locativo**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da **Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio all'Abitazione in locazione all'Assicurato** e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

L'Assicurazione di cui ai punti a) e b) comprende:

- c) i danni conseguenti ad **inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo.**  
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.
- d) i danni da **interruzione o sospensione, totale o parziale**, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

**10 In ambito di responsabilità civile sono assicurato solo relativamente a fatti riguardanti l'Abitazione?**

No, la copertura assicurativa comprende - se indicati in Polizza - anche i fatti della vita privata espressamente previsti dalla Garanzia base, quali i fatti relativi alla vita di tutti i giorni, a famiglia / figli e al tempo libero.

### Art. 3.1.2 - Vita privata

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi nell'ambito della vita privata. Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

#### Fatti relativi alla vita di tutti i giorni: <sup>11</sup>

- a) la **conduzione delle Abitazioni** e il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- b) lo **spargimento d'acqua e altri liquidi**, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
- c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
- d) l'**intossicazione** o l'**avvelenamento** causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- e) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali **velocipedi** anche a pedalata assistita, **carrozine per disabili**, **golf cars**;
- f) in qualità di **trasportato** su veicoli o natanti di proprietà altrui;
- g) la **guida, con patente scaduta**, di **veicoli a motore e natanti** di proprietà dell'Assicurato, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- h) la **guida di veicoli di terzi** qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre.

#### Fatti relativi alla famiglia e ai figli:

- i) i **figli minorenni** dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/vigilanza momentanea;
- j) i **minori** temporaneamente affidati all'Assicurato;
- k) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad **attività scolastiche** dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
- l) i **figli minorenni** dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla **guida di veicoli a motore e natanti**, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore del veicolo stesso;
- m) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di **animali**. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00; per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose.

**11 In casa abbiamo una collaboratrice familiare che ci aiuta a sbrigare le faccende domestiche; se si dovesse infortunare mentre è al lavoro da noi, la garanzia assicurativa opera?**

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per gli Infortuni - che abbiano come conseguenza la morte o a seconda dei casi l'invalidità permanente o lesioni gravi/gravissime - eventualmente subiti dalla collaboratrice familiare e dei quali l'Assicurato debba rispondere, ma solo a condizione che sia stata scelta la Garanzia Supplementare (a pagamento) di cui all'Art. 3.4.2 - Lavoratori domestici e malattie professionali.

**Fatti relativi al tempo libero:**<sup>12</sup>

- n) la partecipazione ad **attività sociali e di volontariato** limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;
- o) la pratica di **sport**, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- p) la pratica di **attività svolte nel tempo libero** non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego), compreso l'utilizzo di droni quando questi si configurino come aeromodelli in base a quanto previsto dal regolamento ENAC vigente al momento del Sinistro;
- q) la proprietà, il possesso e l'uso di **attrezzature sportive e ludiche** nonché giocattoli anche a motore;
- r) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di **natanti** (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- s) l'uso di **camere d'albergo** o di analoghe strutture;
- t) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di **armi** per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.

Nell'ambito della vita privata, l'Assicurazione comprende:

- u) i danni conseguenti ad **inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo**.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

- v) i danni da **interruzione o sospensione, totale o parziale**, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

- p) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- q) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- r) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- s) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto:
  - all'Art. 3.1.1 Danni a terzi da Incendio lettera c).
  - all'Art. 3.1.2 Vita privata, lettera u) se operante;
  - all'Art. 3.1.3 Proprietà delle Abitazioni lettera e) se operante.

### Come personalizzare

#### **Art. 3.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)**

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.

##### **Art. 3.4.1 - Garanzie Plus**

La garanzia comprende la responsabilità dell'Assicurato:

- a) per i danni alle **Cose in consegna e/o custodia** all'Assicurato, compresi:
  - i danni ad alberghi o analoghe strutture per il solo periodo in cui l'Assicurato li ha in uso;
  - i danni all'Abitazione presa in locazione ed al relativo Contenuto, se di proprietà di terzi.La garanzia opera fino al massimo Risarcimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di una Franchigia pari ad € 150,00 per Sinistro;
- b) per i danni provocati dai **figli di età inferiore a 25 anni e non stabilmente conviventi** con l'Assicurato per motivi di studio, semprechè non già risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato;
- c) derivante dalla proprietà di **Fondi agricoli** situati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, di superficie non superiore a tre ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte dell'Assicurato;
- d) derivante dall'esercizio dell'**attività venatoria**, purché svolta in conformità alle disposizioni di legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Annualità assicurativa. Tale somma viene comunque prestata per l'eccedenza rispetto al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge; ciò anche nell'eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge rimarranno a carico dell'Assicurato.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale indicato in Polizza

Cosa assicura

**Art. 7.1 - Garanzia base**

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenute<sup>19</sup>.

Per le prestazioni previste per l'Assistenza Abitazione, l'Assicurazione è prestata per le Abitazioni del Contraente identificate in Polizza, mentre per le prestazioni previste per l'Assistenza Persona, l'Assicurazione è prestata a favore del Contraente e dei suoi Familiari.

**Gestione dei Sinistri ed erogazione delle Prestazioni**

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., e della sua Struttura Organizzativa.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente.

**Assistenza Abitazione**

Le Prestazioni di seguito elencate operano in caso di evento fortuito, occorso all'Abitazione o al suo Contenuto, che abbia provocato Danni materiali e diretti all'Abitazione e che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato.

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

a) a fornire **informazioni** su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi; sono esclusi i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato all'artigiano indicato dalla Centrale Operativa;

b) a fornire **consulenze telefoniche** con professionisti abilitati in materia:

- amministrativa (denuncia dell'evento presso le autorità competenti e presso la Società; rifacimento di documenti personali, resi indisponibili dall'evento, quali: carta d'identità, codice fiscale, patente di guida, passaporto, certificati di cittadinanza, residenza, stato di famiglia);
- di norme vigenti in tema di sicurezza degli impianti domestici;

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica; sono esclusi i costi degli adempimenti e delle consulenze successivamente richiesti al professionista incaricato dalla Centrale Operativa.

**19 Cosa devo fare per utilizzare la garanzia di ASSISTENZA?**



Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al **Numero Verde 800 070270** (non valido dall'estero)  
 o al numero **+390116523200** (dall'estero)  
 o via FAX al numero **+390116533875**  
 oppure tramite E-MAIL a **pas.areaassistenza@unipolsai.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".

- c) ad inviare presso l'Abitazione uno o più **artigiani**, tra le professionalità di seguito elencate <sup>20</sup>:
- **idraulico**, in caso di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere causati da rottura, otturazione, guasto a componenti fissi dell'impianto idraulico;
  - **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione causata da guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione;
  - **fabbro**, in caso di furto, tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione causati da effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi;
  - **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti ed infissi esterni conseguente a effrazione o tentata effrazione;
  - **muratore/falegname/decoratore**, al fine di realizzare le opere di ripristino rese necessarie a seguito degli eventi occorsi;
  - **termoidraulico**, in caso di blocco della caldaia o del boiler elettrico o a gas.

La Società tiene a proprio carico i costi d'uscita e della manodopera fino ad un importo massimo complessivo di **€ 400,00** per evento, con un massimo di **€ 200,00** per artigiano intervenuto; sono esclusi i costi per gli interventi di riparazione relativi agli impianti domotici nonché i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo in genere;

- d) ad inviare presso l'Abitazione un **tecnico per la riparazione degli Elettrodomestici**, in caso di guasto e qualora non più coperti da garanzia.

La Società tiene a proprio carico i costi d'uscita e della manodopera, fino ad un importo massimo complessivo di **€ 200,00** per evento;

- e) ad inviare **personale specializzato in tecniche di asciugatura** qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di salvataggio o risanamento dell'Abitazione e del relativo contenuto.

La prestazione è erogata per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'Abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

La Società tiene a carico i relativi costi fino ad un importo massimo di **€ 400,00** per evento;

- f) ad inviare presso l'Abitazione **personale di vigilanza**, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furto o atti vandalici.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di 8 ore, anche non consecutive, per evento;

- g) **a trasferire il Contenuto** dei locali dell'Abitazione presso un deposito provvisorio individuato e indicato dall'Assicurato alla Centrale Operativa, qualora l'Abitazione sia resa inagibile dall'evento.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di **€ 1.000,00** per evento; sono esclusi i costi di deposito e custodia del contenuto;

- h) a mettere **a disposizione dell'Assicurato una somma** fino ad un importo massimo di € 600,00 per Sinistro per far fronte all'acquisto di effetti personali andati distrutti.

- i) ad organizzare il **pernottamento dell'Assicurato** e dei suoi Familiari presso una struttura alberghiera, qualora l'Abitazione sia resa inagibile dall'evento.

La Società tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione fino ad un importo massimo di **€ 500,00** per evento;

- j) ad organizzare il **viaggio dell'Assicurato** per rientrare all'Abitazione, qualora si trovi ad oltre 50 km

**20 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?**

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia base.

dall'Abitazione stessa.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di rientro fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento.

### Assistenza Persona

Le Prestazioni di seguito elencate operano in caso di Infortunio occorso presso l'Abitazione.

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

- k) a fornire all'Assicurato una **consulenza medica telefonica** e a segnalare professionisti e Strutture Sanitarie a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura.  
La Società tiene a proprio i carico i costi della consulenza telefonica.  
Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, mette in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che gli fornirà:
- i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute;
  - l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.
- Sono esclusi i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e professionista incaricato dalla Centrale Operativa;
- l) ad inviare **personale medico** presso l'Abitazione, se l'Assicurato necessita di una visita medica.  
Se ciò non fosse possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Centrale Operativa organizza una visita medica presso la Struttura Sanitaria più vicina.  
La Società tiene a proprio i carico i costi relativi alla visita medica;
- m) al **trasporto sanitario** dell'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più vicina all'Abitazione, utilizzando il mezzo di trasporto indicato dall'Équipe medica della Struttura Organizzativa e/o dal medico curante intervenuto.  
La Società tiene a proprio i carico i costi relativi al trasporto sanitario e all'eventuale accompagnamento da parte di personale medico;
- n) ad inviare **personale infermieristico** presso l'Abitazione, qualora l'Assicurato necessiti di prestazioni infermieristiche a seguito di dimissioni da una Struttura Sanitaria.  
La Società tiene a proprio i carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento;
- o) ad inviare una **baby-sitter** presso l'Abitazione per prestare assistenza ai figli minorenni, qualora l'Assicurato, ricoverato presso una Struttura Sanitaria o a seguito delle dimissioni, non possa accudirli.  
La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento;
- p) ad inviare una **collaboratrice familiare** presso l'Abitazione per il disbrigo delle faccende domestiche, qualora l'Assicurato, dimesso dalla Struttura Sanitaria, non sia in grado di provvedervi.  
La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento.
- q) ad inviare presso l'Abitazione **personale di servizio sostitutivo**, a seguito di Infortunio domestico del Lavoratore domestico regolarmente assunto e in servizio presso l'Abitazione, fra le professionalità nel seguito elencate: collaboratrice familiare, badante, baby-sitter.  
La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento;
- r) a fornire una **consulenza veterinaria**, a seguito di Infortunio domestico di un animale di proprietà dell'Assicurato, per ottenere consigli sanitari utili ed informazioni sull'ubicazione e la reperibilità di personale e centri veterinari.  
La Società tiene a proprio i carico i costi della consulenza telefonica;
- s) ad organizzare la **custodia** di un animale di proprietà dell'Assicurato presso una struttura idonea più vicina possibile all'Abitazione, in caso di Ricovero dell'Assicurato stesso presso una Struttura Sanitaria.  
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 150,00 per evento.  
La prestazione è operativa se l'Assicurato dimostra che l'animale è stato sottoposto alle vaccinazioni eventualmente richieste dalla struttura ricettiva.